



Proposta n. 460 / 2018

**PUNTO 36 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/03/2018**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 295 / DGR del 13/03/2018**

**OGGETTO:**

Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori. Proroga della convenzione con gli Istituti bancari al 31 dicembre 2020 ed autorizzazione indizione procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014.



**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

ELENA DONAZZAN

**STRUTTURA PROPONENTE**

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori. Proroga della convenzione con gli Istituti bancari al 31 dicembre 2020 ed autorizzazione indizione procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si proroga, fino al 31 dicembre 2020, la Convenzione con gli Istituti bancari per l'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS, tramite il Fondo di garanzia istituito con DGR n. 2421/2014. Si autorizza, inoltre, l'indizione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data.

Il relatore riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione è intervenuta, approvando la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).

Nel proseguire della crisi, infatti, molte aziende non sono più state in grado di anticipare il trattamento di CIGS (c.d. pagamento "a conguaglio") ai lavoratori coinvolti, mentre le autorizzazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono arrivate a richiedere fino a otto mesi, con la conseguenza che i lavoratori in CIGS rimanevano completamente -se a zero ore- o parzialmente - se a orario ridotto - privi di reddito per tutto il periodo necessario alla liquidazione del trattamento.

Ciò valeva anche per il trattamento di CIG in deroga che, risentendo della scelta statale di erogare i finanziamenti in più versamenti nel corso dell'anno, richiedeva alcuni mesi per il rilascio dell'autorizzazione e la conseguente liquidazione.

Pertanto, per il 2015, la Regione è intervenuta, come previsto dall'art. 32, comma 3, della L.R. n. 3/2009 - e sollecitata in tal senso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali di cui all'art. 6 della stessa legge regionale istituendo un Fondo di garanzia per l'anticipazione del trattamento di CIGS e CIG in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS.

Con la DGR n. 2421/2014 è stato quindi istituito un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00, regolato con il decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014 del dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, operativo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015; esso garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso.

I beneficiari degli interventi di anticipazione sono stati individuati nei dipendenti sospesi a zero ore dal lavoro di aziende aventi sede legale e/o unità produttiva nel territorio della Regione Veneto, che hanno chiesto di accedere al trattamento di CIGS o di CIG in deroga senza pagamento a conguaglio o comunque sprovvisti di altre forme di anticipazione.

Il 28 aprile 2015, dodici istituti bancari hanno aderito all'iniziativa e ciascuno di essi ha sottoscritto una Convenzione con la Regione del Veneto, che ha regolato le modalità dell'anticipazione. Tale Convenzione era stata predisposta al termine di un lungo confronto tecnico con tutti gli Istituti di credito associati all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che aveva portato, alla fine, alla definizione di una modalità di intervento condivisa.

La Regione, inoltre, ha stanziato € 275.000,00 quale tetto forfettario per i costi di istruzione delle pratiche di anticipazione, per la loro gestione, per gli interessi passivi, le commissioni e le spese per la durata



dell'apertura di credito, a favore degli Istituti aderenti e nei limiti di quanto regolato dalla Convenzione, tenendo così indenni i lavoratori da ogni spesa per l'anticipazione.

Per la gestione del Fondo di garanzia, la Regione si è avvalsa di un gestore esterno qualificato, individuato a seguito di avviso pubblico. Lo schema di contratto per la costituzione e gestione del Fondo di garanzia è stato approvato con decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015 del medesimo Dirigente.

Con il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, si è infine provveduto a impegnare, a favore del gestore, individuato in Veneto Sviluppo Spa, gli importi di 1.800.000,00 euro per le anticipazioni ai lavoratori e di 275.000,00 euro per i costi di istruzione pratiche, gestione interessi passivi, commissioni e spese.

Dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli Istituti bancari aderenti.

A fine 2015, constatata l'utilità e il buon funzionamento della misura, si è stabilito, con DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015, di rinnovare per il 2016 la Convenzione con gli Istituti bancari di cui alla DGR n. 2421/2014, e di demandare al Direttore della Direzione Lavoro di approvare, nel corso del 2016, un Addendum alla Convenzione stessa, per estendere l'utilizzo del Fondo di garanzia.

Con DDR n. 255 del 24 giugno 2016 dell'allora Dirigente della Sezione Lavoro, è stato approvato l'Addendum, con estensione dell'utilizzo del Fondo di garanzia ai lavoratori ad orario ridotto (almeno il 40% dell'orario contrattuale) e a quelli che usufruiscono di un Contratto di Solidarietà.

Le ragioni dell'estensione al Contratto di Solidarietà sono sorte in seguito al D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e ha individuato, di fatto, nel Contratto di Solidarietà lo strumento preferibile per la gestione delle crisi aziendali, incentivando il ricorso allo stesso.

Con DGR n. 1915 del 19 novembre 2016 è stata rinnovata, per l'anno 2017, la Convenzione con gli Istituti bancari e con DGR n. 2220 del 29 dicembre 2017 la stessa è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018, essendo in esame la previsione di proroga triennale della convenzione con gli stessi, con decorrenza indicativamente dal 1° marzo 2018.

Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo, si registra che, al mese di dicembre 2017, sono state lavorate 312 pratiche, relative ad altrettanti lavoratori, per un ammontare totale anticipato di € 1.433.825,00, confermando la buona operatività della misura;

Si ritiene pertanto opportuna, per quanto suesposto, l'estensione fino al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del Fondo di garanzia, tenuto altresì conto che gli Istituti bancari hanno manifestato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione in essere fino a tale data.

Al fine di garantire il funzionamento del Fondo di garanzia, stante l'impossibilità di gestire il medesimo con professionalità specifiche interne, è necessario procedere all'affidamento esterno del servizio ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti, compresa la qualifica di intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB).

Sulla scorta dell'esperienza maturata nello scorso triennio e sulla base delle valutazioni effettuate nella relazione agli atti, redatta in data 15 febbraio 2018, sottoscritta dalla P.O. dell'Ufficio Gestione Crisi aziendali e incentivi alla rioccupazione e agli atti della Direzione Lavoro l'importo a base d'appalto è stato stimato in 38.877,59; il costo complessivo dell'appalto ammonta ad € 47.430,66, tenuto conto dell'importo di € 8.553,07 per Iva di legge al 22%.

Poiché non sono attive convenzioni Consip e in Mepa per l'effettuazione del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), e non rientrando esso nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, la Direzione Lavoro stabilisce l'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo D.Lgs., invitando almeno cinque soggetti se disponibili, previo avviso di manifestazione d'interesse, che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e della qualifica come sopra precisata: nel caso di un numero superiore di soggetti che manifestassero interesse, si procederà al sorteggio, di cui data e luogo di espletamento saranno resi noti tempestivamente, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano conosciuti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si propone altresì che, in conformità a quanto disposto dal suddetto Codice dei contratti, l'aggiudicazione sia effettuata al minor prezzo, poiché, a seguito dell'esperienza degli anni precedenti, trattasi ormai di un servizio standardizzato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;

Visto il decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;

Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;

Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Vista la D.G.R n. 1915 del 19 novembre 2016;

Vista la D.G.R n. 2220 del 29 dicembre 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;

Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Visto il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

Vista la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Vista la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

## DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di prorogare, fino al 31 dicembre 2020, la Convenzione con gli Istituti bancari approvata dalla DGR n. 2421/2014, così come modificata dalla DDR n. 255/2016, per la concessione dell'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale;
3. di avvalersi, per quanto concerne l'attività di cui al precedente punto 2, delle risorse già impegnate con il decreto dirigenziale n. 975 del 30 dicembre 2014;
4. di autorizzare l'affidamento del servizio di gestione Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga e contratto di solidarietà dei lavoratori, fino al 31/12/2020, dando atto che la struttura competente ha stabilito di procedere tramite procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;
5. di determinare in euro 38.877,59 l'importo a base d'appalto ed in € 47.430,66 (base d'asta più Iva al 22%) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul



- capitolo n. 101315 del bilancio 2018 “Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione (artt. 31, 27 L.R. n. 3 del 13 marzo 2009)” che saranno imputati con specifico atto del Direttore della Direzione Lavoro al capitolo 102304 “Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali – Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)”;
6. di dare atto dell’inesistenza di Convenzioni Consip e Mepa attive per il servizio da affidare;
  7. di individuare, quale Responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Lavoro, che curerà ogni adempimento necessario per l’attuazione della procedura di affidamento;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro di ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione;
  9. di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di affidamento del servizio di gestione del Fondo, previa formale comunicazione all’aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni da eseguire, nel caso in cui, tenuto conto anche delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della medesima Legge n. 488/1999;
  10. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra fra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
  12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
Avv. Mario Caramel

**(FIRMATO)**

